

STATUTO

FONDAZIONE "ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DI PAGNANO ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. Ente morale, Fondazione di diritto privato ex IPAB

La "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO", già Asilo Infantile di Sabbioncello, fu istituita nel 1907 su iniziativa della Congregazione di Carità dell'ora soppresso Comune di Sabbioncello.

All'istituzione del citato Asilo contribuirono la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, il Comune di Sabbioncello, la Congregazione di Carità del Comune predetto ed alcuni benemeriti cittadini.

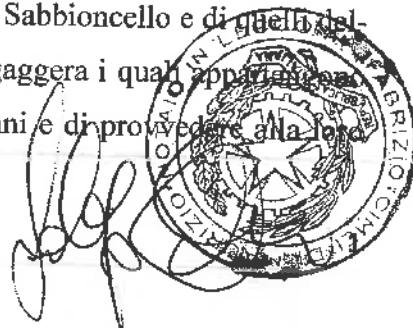
Per la raccolta dei Fondi necessari all'istituzione dell'Asilo predetto venne altresì nominata dal Consiglio Comunale di Sabbioncello una specifica Commissione Speciale.

Tra coloro che contribuirono in maniera determinante alla nascita dell'Asilo in parola debbono ricordarsi i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi fu Pietro i quali con atto in data 13 novembre 1906 n.495 di rep. a rogito dott. Giovanni Zenoni Notaio in Merate, registrato a Brivio il giorno 23 novembre 1906 n.78 foglio 81 atti pubblici, trascritto a Lecco il 16 gennaio 1907 nn.57=36, donarono alla Congregazione di Carità di Sabbioncello il "piccolo appezzamento di terreno" posto in Comune di Sabbioncello (ora Comune Amministrativo di Merate, sezione censuaria Sabbioncello) distinto nell'allora vigente catasto terreni col mappale 421/b di Ett.0,07 "allo scopo tassativo che sulla area donata sia costruito un caseggiato ad uso di Asilo Infantile pel Comune di Sabbioncello escluso qualsiasi altro uso o destinazione".

Nel citato atto si convenne espressamente che "sarà revocata la presente donazione col solo fatto che il Fabbricato da erigersi sul detto fondo ad uso Asilo avesse a cambiare la destinazione o passasse in altre mani all'infuori della donataria Congregazione o dell'Asilo eretto in Corpo Morale".

L'Asilo di che trattasi cominciò la propria attività con lo scopo di "accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Sabbioncello e di quelle delle frazioni e casolari dei limitrofi Comuni di Olgiate Molgora e di Bagaggera i quali appartengono alla Parrocchia di Pagnano in questo Comune, dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro

Luigi Lucini



Nel 1988 la Corte Costituzionale, con sentenza in data 24 marzo numero 396 (depositata il 7 aprile 1988), sancì la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge 17 luglio 1890 numero 6972, che fino ad allora aveva regolato la vita dell'Ente in quanto I.P.A.B.

In conseguenza di tale sentenza, ai sensi ed in applicazione delle Leggi Regionali numeri 21 e 22 del 27 marzo 1990, con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia in data 5 febbraio 1993 numero v/32376, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - numero 16 del giorno 19 aprile 1993, l'Ente venne depubblicizzato e riconosciuto persona giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

L'Asilo Infantile di Sabbioncello, a seguito della precitata delibera venne iscritto in data 4 maggio 1993 presso la Cancelleria del Tribunale di Como al numero 534 del Registro delle Persone Giuridiche.

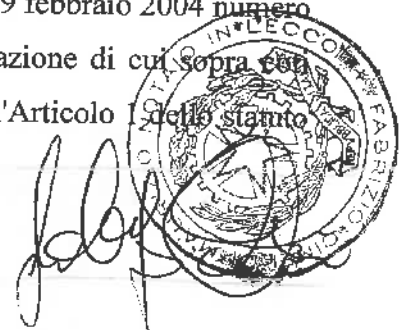
In conseguenza dell'istituzione della Provincia di Lecco l'Asilo venne in seguito iscritto presso la Cancelleria del Tribunale di Lecco al numero 167 del Registro delle Persone Giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione del citato "Asilo Infantile di Sabbioncello" nella riunione tenutasi in data 2 novembre 1999, verbalizzata con atto in pari data nn. 121.944=24.864 di rep. a rogito dott. Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, registrato a Merate in data 22 novembre 1999 n.2431 Mod.1, trascritto a Lecco in data 6 aprile 2000 nn.4496=2868 ha deliberato di assumere, in conseguenza della citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia in data 5 febbraio 1993 numero V/32376, la qualifica di Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, di modificare la denominazione in "SCUOLA MATERNA DI PAGNANO" e di adottare un nuovo statuto.

Con deliberazione numero VI/48084 in data 14 febbraio 2000 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella citata riunione del giorno 2 novembre 1999.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella riunione del giorno 4 agosto 2008, verbalizzata con atto in pari data n.157.481 = 37.396 di rep. a rogito dott. Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, registrato a Merate in data 13 agosto 2008 n.3740 Serie 1T, trascritto a Lecco in data 20 novembre 2008 nn. 18714= 12080, al fine di formalizzare, anche ai fini pubblicitari, l'avvenuta sostituzione disposta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 numero 59 dell'espressione "SCUOLA MATERNA" già contenuta nella denominazione di cui sopra con l'espressione "SCUOLA DELL'INFANZIA", è stato, tra l'altro, modificato l'Articolo 1 dello statuto della Fondazione.

Abbr. Franco Panzeri



Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia emesso in data 30 ottobre 2008 numero 12385 sono state approvate le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella citata riunione del giorno 4 agosto 2008.

La Fondazione, pertanto, risulta essere ora denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO".

La Fondazione "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO" risulta ora iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito dalla Regione Lombardia con il numero 884 in data 7 aprile 2001 ed è regolata dallo statuto che segue.

L'attuale consistenza del patrimonio immobiliare della Fondazione "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO" è la seguente:

In Comune Amministrativo di MERATE (LC), Sezione Censuaria SABBIONCELLO. via Cappelletta numero 21

Immobile costituito da fabbricato adibito a Scuola dell'Infanzia - Servizi alla prima infanzia composto da due aule, aula con spogliatoio, cucina, dispensa, lavaggio e dispensa, refettorio, sala giochi, disimpegni e spogliatoio, ingressi, servizi e centrale termica in piano terra, due aule per attività didattiche, aula per accoglienza ed attività didattica, locale porzionatura pranzo, aula insegnanti, archivio, lavanderia, guardaroba, servizi e disimpegni in piano primo e cantina in piano interrato, con scale interne di collegamento tra i piani, ascensore di collegamento tra il piano terra ed il piano primo ed unita area di pertinenza, il tutto distinto in catasto come segue:

. nel Catasto Terreni, alla partita 1, col mappale:

681 - seicentoottantuno - Ett.0.06.70 ente urbano r.d. euro == r.a. euro ==

. nel Catasto dei Fabbricati, sezione urbana SAB. foglio 6, col mappale: 681/702 - seicentoottantuno subalterno settecentodue - via Cappelletta n.21 piano S1-T-1 categoria B/1 classe 3 consistenza mc. 1885 superficie catastale totale mq. 594 rendita euro 1.947.04 classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701 /94)

al riguardo richiamata la denuncia di variazione numero 2627.1/2008 registrata all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Lecco in data 2 aprile 2008 (protocollo numero LC0060388).

Confini in corpo: (in base alla mappa di catasto terreni) da nord-ovest, in senso orario, mappali 768 e 421, strada (in loco via Cappelletta) e mappale 200.

Con atto in data 8 giugno 2015 n. 168.976=44.290 di rep. a rogito dott. Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, registrato a Lecco in data 16 giugno 2015 n.5216 Serie IT. trascritto a Lecco in

data 18 giugno 2015 nn.6786-4869, i signori De Ferrari Rosalina, De Ferrari Josepha, De Ferrari Filippo e De Ferrari Gianantonio, da una parte, e la Fondazione "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO", dall'altra parte, nella qualità di aventi causa delle parti originarie dell'atto di donazione in data 13 novembre 1906 n.495 di rep. a rogito del dott. Giovanni Zenoni notaio in Merate sopra citato (precisamente i signori De Ferrari Rosalina, De Ferrari Josepha, De Ferrari Filippo e De Ferrari Gianantonio dei signori Bagatti-Valsecchi Nobile Cavalier Fausto fu Pietro e Bagatti-Valsecchi Barone Cavalier Giuseppe fu Pietro - parte donante, e la Fondazione "SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNANO" della Congregazione di Carità di Sabbioncello - parte donataria), di comune accordo hanno convenuto di modificare, ai sensi dell'articolo 1321 del Codice Civile, il rapporto giuridico patrimoniale nascente dall'atto di donazione medesimo, eliminando dall'atto stesso la condizione risolutiva di inadempimento in esso convenuta e, quindi, di eliminare il seguente periodo:

"Si conviene espressamente che sarà revocata la presente donazione col solo fatto che il Fabbricato da erigersi sul detto fondo ad uso Asilo avesse a cambiare la destinazione o passasse in altre mani all'infuori della donataria Congregazione o dell'Asilo eretto in Corpo Morale. Ed i signori donanti avranno diritto di riavere il terreno, compensando il valore dello stabile erettovi al prezzo da determinarsi da periti nominati d'accordo o dall'autorità giudiziaria".

L'atto suddetto ha prodotto l'effetto di eliminare, con effetto retroattivo, la clausola condizionale suindicata così da rendere l'atto di donazione di che trattasi, sin dall'origine puro e semplice.

2. Ente del terzo settore

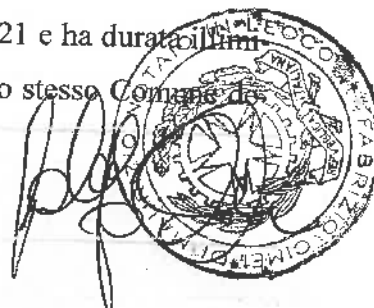
Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Ente Educativo per l'Infanzia di Pagnano ETS"

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Sede e ambito territoriale dell'attività

La Fondazione ha sede legale in Merate, frazione Pagnano, Via Cappelletta n. 21 e ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune di

Asse Pn Lm - Fausto Valsecchi



liberato dall'Organo Amministrativo non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia

ART. 2 *SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE*

1. La Fondazione "Ente Educativo per l'Infanzia di Pagnano ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, , in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi

socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini in età prescolare salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 28.02.2001 n°488/2581. e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna con priorità ai bambini e alle bambine della frazione di Pagnano del Comune di Merate nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio. Nella scuola sono istituiti, in quanto compatibili con il presente Statuto, gli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 artt. 3 e 32 e successive modifiche ed integrazioni, che saranno regolamentati mediante adozione di apposito regolamento interno.

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. la Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgono attività strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Cesare P. L...

Francesco L...

Felf...



Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è di Euro 612.000,00 (seicentododicimila Euro) ed è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dalla Relazione di stima alla data del 30 giugno 2023 redatta da Raffaele Straniero nato a Lecco il 2 maggio 1955, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.56412, asseverata con verbale ricevuto dal Notaio Laura Mutti di Merate in data 18 ottobre 2023, Repertorio n.26079.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ass. Pr. Lecco
Fondazione Lecco



2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo nonché, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il revisore legale dei conti.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE [Consiglio di amministrazione]

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri di cui
 - il Parroco pro-tempore della "Parrocchia di S. Giorgio" di Pagnano è membro di diritto;
 - un membro nominato dal Parroco della Parrocchia di S. Giorgio" di Pagnano su indicazione del Consiglio Pastorale della Parrocchia stessa;
 - n. 2 membri nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Merate. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Merate in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato;
 - un membro nominato dai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e i servizi socioeducativi attivati, convocati dal Presidente in apposita assemblea elettiva 90 giorni prima della scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Nell'assemblea ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza. Il membro nominato resterà in carica fino alla sca-

- denza naturale del Consiglio di Amministrazione, anche se nel frattempo il figlio avrà cessato di frequentare la scuola dell'infanzia o i servizi socioeducativi attivati, salvo dimissioni.
- n. 2 membri nominati dall'Associazione dei Sostenitori e Benefattori dell' "Ente Educativo per l'Infanzia di Pagnano ETS". L'Associazione dei Sostenitori e Benefattori è costituita da un ente con soggettività propria, con amministrazione autonoma e indipendente che raggruppa e coordina le persone e gli enti che affiancano la fondazione, ne condividono lo scopo e contribuiscono alla sua realizzazione. Nel caso in cui l'associazione dei Sostenitori e Benefattori venisse meno il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si ridurrebbe a 5 (cinque).
 - 2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del membro di diritto durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.
 - 3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

- 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.
- 2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
- 3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del CdA, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Eusebio Livi *Giuseppe Leolini*



4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, Il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;
- d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;
- e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 5 su sette (o 3 su cinque qualora il Consiglio sia composto da solo 5 membri) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 207/2001;
- h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- i. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di in-

teresse generale di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;

- j. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo;
- k. approva il bilancio sociale ove previsto;
- l. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno cinque su sette (o quattro su cinque qualora il Consiglio sia composto da solo 5 membri) dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno cinque su sette (o quattro su cinque qualora il Consiglio sia composto da solo 5 membri) dei membri del Consiglio di Amministrazione
- n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell' Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;
- o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto
- p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;
- q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti
- r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli com.



ponenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di Amministrazione siano svolte per videoconferenza o teleconferenza a condizione che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e ur-

genza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

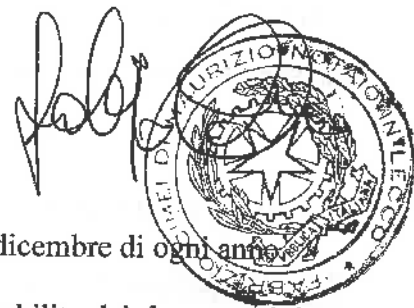
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

Luca Per Longo Giovanni Ricci



gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione

4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 15 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 16 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo;

b) il registro dei volontari,

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dalle tavole fondative o da vincoli derivanti dagli originari atti di conferimento del patrimonio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private

Uscito Per Luca Giovanni Sculacci

